IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Maria Rosaria COVELLI

A scioglimento delle riserve assunte all'udienza del 24/3/2009, e del 30/3/2009; decidendo sui procedimenti cautelari proposti;

ritenuto di riunire i detti procedimenti cautelari;

rilevato che con "ricorso cautelare ex art. 23 cod. civ. 669 bis ss. c.p.c. con intervento ex art.105 c.p.c.", Mario Natale di Luca, Arturo Pacinotti, Francesco Sannia, Giuseppe Saverio Mitidieri, Cesare Cometto, Francesco Celona e Francesco Delitala hanno chiesto al Tribunale di "accertare e dichiarare la insussistenza dello ius eligendi in capo al candidato Gran Maestro avv. Gustavo Raffi e conseguentemente di disporre che non venga proclamato come Gran Maestro unitamente alla lista ad esso collegata e che quindi non abbia luogo la dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali nè l'insediamento del Nuovo Gran Maestro e della Giunta nei giorni 3-4-5 aprile 2009"; in via consequenziale e connessa di "disporre il ballottaggio tra le liste che prevedono come candidati alla Gran Maestro in carica di avviare la procedura per la indizione di nuove elezioni";

che i ricorrenti suddetti hanno precisato (v. verbale) che non è ancora avvenuta la formale proclamazione degli eletti e che il ricorso cautelare è finalizzato, in relazione ai risultati elettorali consacrati nella delibera della commissione elettorale nazionale del 7/3/09, a sospendere la proclamazione degli eletti;

rilevato che con ricorso cautelare ex art. 23 co. 3 e art. 669 bis e ss. cpc Giovanni Battista Massara ha chiesto di "sospendere l'efficacia della delibera della Commissione elettorale nazionale di proclamazione dei risultati elettorali emessa il 7/3/09 nonché l'emananda delibera di proclamazione degli eletti";

che con memorie depositate in tali procedimenti l'avv. Giovanni Salvati è nuovamente intervenuto nel giudizio di merito (v. intervento già spiegato con memoria del 24/2/09), impugnando anche la delibera del 7/3/09 ed associandosi alle richieste cautelari suddette;



che l'attore Giovanni Lombardo ha chiesto analoghe misure, invocando anche l'art. 700 c.p.c.;

che hanno proposto analoghe istanze cautelari Giuseppe Francesco Modafferi e Gioele Magaldi, e gli intervenuti Enzo Bacciardi e Giancarlo Cerullo;

rilevato che non ricorrono, per innumerevoli motivi, le condizioni di legge per l'accoglimento dei ricorsi, posto che

- 1) le istanze cautelari esorbitano dall'oggetto del presente giudizio di merito;
- 2) la delibera del 7/3/09 della CEN non risulta ritualmente impugnata (con instaurazione di distinto giudizio di merito), al riguardo dovendosi ritenere inammissibili i reiterati interventi ex art. 105 cpc spiegati nel presente giudizio di merito, ampliativi dell'originario thema decidendum, in quanto introduttivi di ulteriori domande;
- 3) comunque, la delibera del 7/3/09 costituisce atto facente parte del più complesso procedimento elettorale, non ancora culminato nella proclamazione degli eletti (v. art. 115 del Regolamento);
- 4) solo tale proclamazione, in quanto atto conclusivo del detto procedimento, potrà del caso formare oggetto di autonoma impugnazione (con instaurazione di un distinto giudizio), ove direttamente lesiva di diritti degli associati;
- 5) le richieste cautelari che, prescindendo dalle delibere in questione, sono intese ad impedire la proclamazione degli eletti (non ancora formalizzata in una pronuncia da parte di organo dell'associazione) sono prive di nesso di strumentalità con le domande di merito oggetto del presente processo, e finalizzate ad ottenere effetti che non potrebbero essere ottenuti con una eventuale pronuncia di merito di accertamento negativo dello ius eligendi in capo a Gustavo Raffi;
- 6) le richieste di ballottaggio o di indizione di nuove elezioni non risultano (tempestivamente) avanzate nel presente giudizio di merito e conseguentemente non possono formare oggetto di provvedimenti cautelari interinali ed urgenti;
- 7) allo stato in assenza della formale proclamazione degli eletti non è configurabile lesione immediata e diretta di diritti di associati;
- 8) non è stato né dedotto, né provato alcun effettivo periculum in mora irreparabile legittimante le istanze cautelari proposte ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

che tali rilievi procedurali assorbono ogni valutazione in ordine al merito della vicenda

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi cautelari di cui ai procedimenti cautelari riuniti



Roma 2/4/09

SI COMUNICHI

Il Giudice

Depositato in cancelleria
Roma

0 3 1299

IL CANCELLIERE C1 (dott.ssa Pia Carmela Fusco)

F. A